SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

251ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 APRILE 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
e del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (21 aprile - 6 maggio 1978) . . . *Pag.* 10976

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 10963

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 10974

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1031:

PRESIDENTE 10977
VIVIANI (*PSI*) 10977

Trasmissione dalla Camera dei deputati 10974

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati » **(1148):**

* BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia Pag.* 10963

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 10978

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDI' 21 APRILE 1978 10980

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (aprile - maggio 1978)

Integrazioni 10975

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario, dà lettura del proceso verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo, per gli esercizi dal 1966 al 1975 (*Doc.* XV, n. 81).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati » (1148)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati ».

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, giovedì scorso in quest'Aula, replicando ai numerosi oratori intervenuti nella discussione generale del disegno di legge n. 1139, ebbi modo di illustrare l'indirizzo generale seguìto dal Governo nel formulare quella proposta e nell'adottare con decreto-legge le misure delle quali ora discutiamo. Posso dunque esimermi da un lungo discorso introduttivo. Mi limito perciò ad affermare che anche nella elaborazione, nella faticosa elaborazione delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge, il Governo si è scrupolosamente attenuto ad una duplice direttiva di fondo: rispettare la Costituzione e i suoi princìpi e introdurre nell'ordinamento efficaci innovazioni, innovazioni che la Costituzione consente, e se consente impone di adottare, per fronteggiare terrorismo e criminalità organizzata al fine di salvare in tal modo il sistema delle libere e democratiche istituzioni oggi soggette ad un pesante attacco e ad una grave minaccia.

Questa è la scelta di fondo che noi abbiamo fatto per queste misure. Ed è sulla base di questa scelta di fondo che le singole disposizioni e l'intero contesto della legge vanno valutati. Io non mi soffermerò dunque nel confutare tesi e ipotesi che sono qua e là emerse e che vanno al di là di questa logica di fondo. Ma una risposta devo a questo punto dare sull'uso stesso dello strumento al quale il Governo ha fatto ricorso per emanare queste misure, giacchè questa mattina in quest'Aula è stata sostenuta l'ardita e per me assolutamente infondata tesi in forza della quale, in base all'articolo 77 della Costituzione, il Governo potrebbe adottare provvedimenti provvisori che prescindano del tutto dai vari precetti della Costituzione e anche

dai princìpi fondamentali che in essa leggiamo.

La verità è affatto diversa perchè l'articolo 77 della Costituzione va letto tenendo conto dell'articolo 70 che riserva la funzione legislativa collettivamente alle due Camere; di modo che l'articolo 77 prevede soltanto alcuni poteri del Governo, poteri che il Governo in materia legislativa può esercitare (ecco il primo comma) in base a delegazione delle Camere e poteri che può esercitare in casi di straordinaria necessità ed urgenza. La necessità ed urgenza non giustificano affatto di per sè misure che siano *extra ordinem* e anche al di fuori dell'ordine costituzionale; rappresentano soltanto il presupposto in forza del quale il Governo può provvisoriamente, in quei limiti e con quelle garanzie, esercitare funzioni che in base alla Costituzione spettano soltanto al Parlamento.

Chiusa questa parentesi, dirò che nel replicare agli oratori che in quest'Aula hanno svolto vigorosi interventi non posso neppure ignorare il dibattito che a vari livelli si è svolto nel paese, un dibattito del quale la nostra stampa ha dato in questi giorni puntuale notizia. Non posso peraltro sottacere l'impressione che talora chi ha formulato critiche vivaci non ha voluto o forse non ha saputo comprendere la triste e tragica realtà nella quale oggi viviamo. È questa realtà storica che ci impone determinati interventi senza dei quali il paese avrebbe ben diritto di condannare la nostra inerzia e senza dei quali — voglio aggiungere — noi apriremmo un pericoloso spazio a chi si proponesse di diffondere nella pubblica opinione l'insidioso veleno della sfiducia nella capacità, nella volontà della democrazia di difendere se stessa e la collettività.

Desidero affrontare in questo mio discorso soprattutto i problemi di legittimità costituzionale che sono stati coinvolti nella critica e nei dibattiti, problemi verso i quali per dovere di ufficio e per la mia passata esperienza (quell'esperienza che è stata ricordata con parole di cui gli sono grato dal senatore Lelio Basso) non posso non manifestare particolare e responsabile sensibilità.

Ma l'esame sotto questo profilo delle più rilevanti disposizioni del decreto deve essere preceduto da una constatazione che a mio parere è di alto valore politico. La maggioranza parlamentare che sostiene il Governo e che in sede di Commissione e anche in questa Assemblea ha già manifestato il suo consenso sulle misure delle quali oggi discutiamo, questa maggioranza parlamentare è formata da Gruppi espressi da partiti che trent'anni or sono concorsero con solidale e generoso impegno a dar vita alla nostra Costituzione, da partiti che in ogni vicenda di questi decenni hanno testimoniato una fedeltà alla Costituzione, da partiti che anche in questi gravi momenti hanno saputo dimostrare di voler combattere l'emergenza proprio in nome e a difesa di quei fondamentali princìpi che il 1° gennaio del 1948 furono posti a fondamento dell'intero nostro ordinamento.

Credo che questa constatazione offra di per sè una valida e significativa garanzia, della quale i vari critici farebbero bene a tenere il dovuto conto. Certo esistono e sono operanti nel nostro sistema alcuni fondamentali istituti di garanzia e di giustizia costituzionale; e l'esperienza dimostra che si tratta di istituti di altissima efficienza. Ma ho ragione di ritenere che la presenza nel Parlamento delle forze politiche che alla Costituzione diedero vita rappresenti di per sè una formidabile barriera ad ogni tentativo di congelare o di disattendere i princìpi di fondo che caratterizzano il nostro sistema di libertà e di democrazia.

Signor Presidente, non faccio queste affermazioni per eludere l'impegno ad un puntuale esame della problematica costituzionale relativa alle singole disposizioni del decreto ed anzi è mio fermo proposito affrontare proprio questo esame e dare puntuale conto delle ragioni che mi convincono della non fondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale.

N E N C I O N I . Siamo perfettamente d'accordo.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* C'è per lo meno qualcuno al di

fuori di queste Aule che d'accordo non è: il mio dovere, anche di fronte alla pubblica opinione, è quello di diradare ogni dubbio sulla conformità di queste disposizioni alla nostra Carta costituzionale.

Comincerò con l'articolo 5 che ha aggiunto all'articolo 225 del codice di procedura penale, relativo alle indagini che la polizia giudiziaria può compiere di propria iniziativa, un nuovo articolo che, senza incidere — questo è il punto fondamentale che da qui in appresso ribadirò — sul regime attualmente previsto per l'interrogatorio dell'indiziato, dell'arrestato e del fermato, ha previsto un nuovo tipo di attività avente una disciplina giuridica del tutto originale e possibile soltanto per limitate finalità: l'assunzione di sommarie informazioni che solo nel nome ricordano le sommarie informazioni testimoniali, già espresse nel primo comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale.

Orbene, per comprendere il particolare regime giuridico cui è assoggettata l'attività della polizia specificata nel nuovo articolo 225-*bis*, è opportuno prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 5 luglio 1968, che dichiarò l'illegittimità costituzionale delle disposizioni — tra le quali appunto l'articolo 225 — che rendevano possibile il compimento da parte della polizia giudiziaria « di atti utilizzabili nel corso ulteriore del giudizio senza l'osservanza delle garanzie previste per l'attività istruttoria ». « Questi atti » — osservò la Corte, e ripeto testualmente le parole della sentenza — « si traducono in processi verbali di cui è consentita la lettura nel dibattimento (articolo 463 del codice di procedura) ».

Da questa sentenza ebbe origine la legge n. 932 del 1969 che, andando forse al di là della stessa pronuncia della Corte costituzionale, proibì alla polizia l'interrogatorio del fermato e dell'arrestato, conservando ad essa il solo interrogatorio dell'indiziato al quale fu poi riconosciuto il diritto di difesa della presenza del difensore a seguito della successiva sentenza della Corte del 1970 della quale pure mi riservo di parlare.

Con la legge n. 497 del 1974 venne restituito alla polizia il potere di interrogare, oltre che l'indiziato, l'arrestato ed il fermato; ma venne prevista in ogni caso l'indefettibilità della presenza del difensore, sempre quindi al di là della estensione delle garanzie riconosciute nella fase istruttoria, affermate dalla Corte costituzionale nel 1968.

Il decreto-legge n. 59 al nostro esame in nulla modifica la disciplina dell'interrogatorio, quali che siano le sedi nelle quali l'interrogatorio viene assunto. Ma ha attribuito alla polizia una cosa diversa: la possibilità di compiere atti le cui acquisizioni sono prive di ogni valore ai fini processuali.

D'altronde, proprio la citata sentenza della Corte costituzionale, n. 86 del 1968, sottolineava che — ed anche qui non è una interpretazione, ma riproduco alla lettera le parole usate nella sentenza — non s'intendeva precludere alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma porre limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo, che abbiano un valore, una efficacia nel processo e nella formazione del convincimento del giudice.

Direi che nel complesso nessun dubbio può sussistere sull'eventuale contrasto con le numerose pronunce della Corte costituzionale in tema di articolo 24 concernente il diritto inviolabile della difesa.

Basterebbe, signor Presidente e onorevoli senatori, questa considerazione per dimostrare che, trattandosi qui di assunzione di informazioni delle quali non si redige il verbale e che non possono formare oggetto di rapporto, di testimonianza o di semplice informazione, di attività che si limiti ad agevolare la polizia nella sua opera di prevenzione e repressione, la presenza del difensore non sarebbe in alcun modo giustificata. Voglio andare oltre, perchè dobbiamo anche renderci conto per la verità di come il nostro ordinamento giuridico si sia formato in questi anni e devo particolarmente soffermarmi sui problemi posti dall'articolo 5 e dalla mancata previsione dell'intervento del difensore. Infatti proprio questa norma ha costituito l'oggetto di critiche particolari che sono state ripetute in quest'Aula anche da parte di chi, come ad esempio il senatore Abbadessa, voleva dal Go-

verno misure eccezionali e molto più larghe di quelle adottate, mentre nel suo intervento critica le disposizioni che consentono alla polizia di assumere informazioni, irrilevanti ai fini del processo, senza la presenza del difensore.

A B B A D E S S A . Non era questo lo spirito della mia critica.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Accolgo questa sua interruzione, senatore Abbadessa, però siccome queste critiche sono venute da tutte le parti, dalla stampa, dai consigli degli ordini forensi, è bene che si faccia estrema chiarezza perchè dobbiamo essere chiari non solo di fronte alla nostra coscienza ma anche di fronte agli operatori del diritto e all'intera opinione pubblica.

Sarà perciò bene utilizzare per lo meno qualche minuto per vedere come è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1970, a distanza di 22 anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato. Sapete che ho vissuto questa esperienza in modo particolare proprio perchè di questi provvedimenti giudiziari, di queste sentenze, di queste ordinanze, come ricordava il relatore questa mattina, sono stato relatore ed estensore, anche se ovviamente la responsabilità risale sempre all'intero collegio.

Come mai — chiediamoci — fino al 1970 nessuno ha denunciato l'assenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato come una grave violazione dell'articolo 24 della Costituzione, cioè dei princìpi del diritto inviolabile alla difesa? Gli episodi giurisprudenziali dei quali parlo qui sono nati da una ordinanza del giudice istruttore di Roma che aveva rilevato come, in base alla normativa vigente, agli atti istruttori — specifico riferimento all'interrogatorio dell'imputato — partecipi il pubblico ministero. In ciò il giudice istruttore di Roma non aveva ravvisato tanto una violazione dell'articolo 24, del diritto di difesa dell'imputato quanto una violazione dell'articolo 3, ovvero del principio di uguaglianza. Infatti il ragionamento fatto dal giudice istruttore era questo: è presente una delle parti del processo — mettiamo da parte tutte le discussioni sul se il pubblico ministero sia parte o meno del processo — e assente l'altra e questo rappresenta una disparità. E come concludeva il dispositivo di quella ordinanza? Che cosa chiedeva quell'ordinanza alla Corte? Non chiedeva affatto che le norme processuali fossero dichiarate incostituzionali nella parte in cui non prevedevano la presenza del difensore ma che fossero dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui invece prevedevano la presenza del pubblico ministero.

In sede di esame di tali questioni di legittimità costituzionale la Corte si rese conto di una verità elementare, che cioè la parità di trattamento poteva in questa fattispecie, come spesso è accaduto per altre, essere rispettata in due modi: sia estromettendo il pubblico ministero dalla presenza all'atto dell'interrogatorio, sia consentendo o imponendo che accanto al pubblico ministero fosse presente il difensore dell'imputato. Allora la Corte costituzionale, anzichè decidere la questione, siccome la Corte stessa si deve mantenere nei limiti della questione sollevata dal giudice *de quo*, anzichè decidere la questione immediatamente estromettendo il pubblico ministero dall'interrogatorio, sollevò incidentalmente innanzi a sè una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 304-*bis* nella parte in cui esclude il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato, di modo che, emessa questa ordinanza, esistevano innanzi alla Corte due questioni di legittimità costituzionale (ordinanza del giudice istruttore di Roma, ordinanza emessa dalla Corte stessa) da valutare insieme: la questione cioè poteva essere decisa o nel senso di escludere il pubblico ministero o nel senso di ammettere il difensore dell'imputato.

La Corte emise la sua sentenza il 10 dicembre 1970, presidente Branca e relatore chi in questo momento, in altra posizione, vi sta parlando. Essa accolse la questione nei termini in cui essa stessa l'aveva sollevata, cioè dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 304-*bis* nella parte in cui non prevede la presenza del difensore all'interrogatorio.

Vediamo ora le motivazioni che sorressero la Corte in questa scelta perchè corroborano quello che io già dicevo con altre argomentazioni, cioè l'inesistenza di qualsiasi sospetto o dubbio di illegittimità costituzionale che coinvolga o possa coinvolgere l'articolo 5 della legge in discussione. La Corte affermò innanzi tutto che l'articolo 24 non importa necessariamente che contraddittorio e presenza del difensore abbiano ad essere garantiti in ogni momento in ogni atto del processo (e difatti tuttora ci sono degli atti preclusi alla presenza del difensore), ma, in riferimento all'attuale questione, la Corte scriveva allora: « l'indagine deve perciò volgersi a verificare se l'interrogatorio dell'imputato, valutato nell'economia dell'intera istruttoria, abbia un rilievo tale da comportare che l'assenza del difensore e la presenza del pubblico ministero realizzino una grave menomazione del diritto di difesa ».

Tutta la lunga motivazione di questa sentenza è basata sull'incidenza che l'interrogatorio — e parlo dell'interrogatorio in senso tecnico — ha sul processo, sulla formazione delle prove e sul convincimento di colpevolezza o di innocenza che si fa il giudice. Questa è la genesi di quella norma che opera dal 1970 e che prevede appunto la presenza del difensore all'interrogatorio. Dunque anche questa genesi convalida quanto poc'anzi dicevo. Queste informazioni sono radicalmente diverse dall'interrogatorio e per evitare ogni equivoco dico qui, pensando di parlare a tutti gli operatori del diritto, che tutta la disciplina dell'interrogatorio è rimasta integra nel complesso delle disposizioni delle quali parliamo.

Val la pena di dire che il Governo ha fatto oggetto di lunga attenzione le proposte poi trasferite in questo decreto. La riunione del Consiglio dei ministri, nella quale collegialmente furono esaminate le singole disposizioni, durò cinque ore. Il Governo non si limitò affatto, come invece qualcuno ha detto, a recepire un accordo tra i partiti. È vero che prima di portare al Consiglio dei ministri lo schema del decreto-legge abbiamo voluto sentire i partiti che compongono la maggioranza parlamentare, ma credo che, ciò facendo, non abbiamo abdicato ai nostri poteri nè abbiamo violato i nostri doveri. Nel momento in cui il Governo si appresta a proporre un decreto-legge che comporta l'immediata entrata in vigore di disposizioni che riconosco essere importanti sia in materia penale che in materia procedurale, occorre assicurarsi che ci siano in linea di massima favorevoli prospettive di conversione in legge del decreto.

In ogni sede la massima preoccupazione è stata quella di individuare delle norme che fossero efficaci, che dessero maggiore autorità agli organi dello Stato, ma che, nel contempo, non mettessero in alcun modo in discussione princìpi nei quali anche oggi, in questa triste situazione, fermamente crediamo.

Debbo fare un'ultima considerazione. L'articolo 5, non tanto per la sua particolare rilevanza o importanza, quanto per le critiche che si sono accentrate su questa che si definisce una figura nuova, cioè le informazioni alle quali liberamente la polizia procede, merita qualche ulteriore riflessione. Credo che non sia inutile osservare che nel corso della elaborazione del nuovo codice di procedura penale la Commissione prevista dall'articolo primo della legge di delega, nell'esprimere il suo parere sul complesso degli articoli relativi alle indagini preliminari — e si tratta di una Commissione ampiamente rappresentativa non solo politicamente, giacchè attraverso i suoi autorevoli membri rappresenta il pensiero scientifico e l'esperienza di chi vive la vita del diritto — ha rilevato: « La Commissione redigente » non interpreto, leggo « ha accolto l'opinione della Commissione consultiva, favorevole a consentire alla polizia giudiziaria di assumere informazioni dall'indiziato sia pure al limitato scopo di assicurare le fonti di prova, esplicitamente riconoscendo che non vi è controindicazione nella legge di delega » (la legge votata da questo Parlamento nel 1974!) Non pare però giustificabile il divieto di assumere informazioni dall'arrestato o dal fermato, non essendo la loro posizione ai fini probatori diversa da quella degli altri indiziati. Le informazioni di polizia hanno notevole importanza nella lotta al delitto e non

devono essere guardate con sospetto ora che non hanno più rilevanza probatoria.

Ecco perchè il testo dell'articolo 5 non si presta ad equivoci interpretativi: è non solo conforme alla nostra Costituzione, ma anche alle linee direttive della stessa legge di delegazione, secondo l'interpretazione che ne ha fatto la Commissione consultiva. Per di più, ripeto ancora una volta, si tratta di una norma che lascia integre tutte le disposizioni che riguardano l'interrogatorio, da chiunque questo sia assunto.

NENCIONI. E in caso di guerra?

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia.* Senatore Nencioni, lei evoca sempre lo stato di guerra; la pregherei di lasciare da parte questa argomentazione che mi è parso di cogliere anche nel suo intervento di stamane.

NENCIONI. Guardi che non l'ho sostenuto questa mattina, come lei ha detto.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia.* Passiamo ad altro argomento che anch'esso ha dato luogo a qualche critica, a qualche sospetto di illegittimità costituzionale. Rendiamoci conto prima di che cosa si tratta, per poi valutare se la norma si ponga in contrasto con una qualche disposizione della Carta costituzionale. L'articolo 11 prevede il potere di accompagnamento negli uffici di polizia della persona da identificare. Questa è la sostanza dell'articolo e in sede di Commissione il Governo non ha avuto alcuna difficoltà ad accentuare il rigore della norma, strettamente finalizzata alla identificazione. È chiaro che si tratta di un potere correlativo e conseguenziale a quello di identificazione, ed è stato espressamente previsto sia per precisarne i presupposti, sia per circondarlo di tutte le possibili garanzie della persona da identificare. Questo è il vero scopo della norma. Dobbiamo considerare che la identificazione era già prevista dalle leggi di pubblica sicurezza e che l'accompagnamento poteva già essere disposto in base all'articolo 15 dello stesso testo unico, sicchè in verità non si viene a riconoscere all'autorità di polizia un nuovo potere, ma piuttosto se ne precisano, con riferimento all'identificazione, presupposti, modalità d'esercizio e limiti, nel rispetto dei princìpi costituzionali ma anche in coerenza col sistema: sicchè non si tratta di disposizione che possa apparire eccezionale.

A dimostrazione di ciò può essere utile ricordare che nel progetto del nuovo codice di procedura penale — si tratta di un progetto, prendiamolo per quello che vale, preliminare, provvisorio, ma anche questo è un dato ormai storico di cui possiamo prendere atto e cognizione — si prevede espressamente l'attività di polizia giudiziaria per l'identificazione dell'indiziato: rispetto a questa disposizione la Commissione consultiva nel suo parere ha sottolineato l'opportunità di prevedere che la polizia giudiziaria possa, esclusivamente a fini di identificazione, accompagnare l'indiziato, che si rifiuti di declinare le proprie generalità o che fornisca indicazioni insufficienti o palesemente inattendibili, nella sede del più vicino ufficio di polizia e di trattenerlo per il tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

È da aggiungere, per completezza, che la mancata previsione dell'accompagnamento è stata giustificata dalla Commissione con la considerazione che la facoltà di effettuare accertamenti sulla identità, specie nel caso in cui l'indiziato rifiuti di fornire le generalità o sia privo di documento, implica inevitabilmente quella di accompagnare l'indiziato medesimo presso l'ufficio di polizia, quando non sia possibile procedere sul posto all'accertamento. È dunque evidente, a questo punto, che la disposizione dell'articolo 11 si limita a disciplinare un potere logicamente connesso con quello di identificazione. Ed è altrettanto chiaro che è del tutto fuori luogo qualsiasi assimilazione di tale potere al cosiddetto fermo di polizia.

Più specificamente, va considerato che l'accompagnamento per la identificazione è consentito in due casi: primo, quando la persona rifiuti di dichiarare le proprie generalità;

secondo, quando ricorrano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti. Nel primo caso, cioè rifiuto di dare le proprie generalità, si tratta di persona che ha commesso la contravvenzione prevista dall'articolo 651 del codice penale e la cui identificazione diventa allora necessaria anche per procedere per tale reato. Nel secondo caso, si tratta di una persona indiziata di un reato di falsità personale o di falsità in atti. In entrambi i casi, quindi, l'accompagnamento si ricollega a poteri di polizia giudiziaria e mi pare che si tratti di una norma estremamente ragionevole e logica, nè vedo sotto quale profilo questo potere di accompagnamento negli uffici della polizia possa violare un qualsiasi precetto della nostra Costituzione.

Alle altre disposizioni posso dedicare un esame meno ampio giacchè sono state sollevate intorno ad esse polemiche minori. I primi tre articoli contengono disposizioni di natura penale sulla cui opportunità non sono stati sollevati dubbi che siano di un qualche rilievo. Le nuove norme sui sequestri di persona, come ampiamente specificato nella relazione illustrativa annessa al disegno di legge di conversione, tendono a due scopi: da un lato a strutturare la fattispecie delittuosa in modo da colpire anche i fatti posti in essere a scopi di terrorismo o di eversione ed a comminare sanzioni più severe, dall'altro a prevedere un meccanismo che possa creare fattori di disgregazione all'interno delle bande criminali, in modo da facilitare la liberazione del sequestrato.

In sede di Commissione giustizia abbiamo opportunamente separato le due forme di sequestro, sequestro per estorsione e sequestro per terrorismo e per eversione, ponendo fra i delitti contro la personalità interna dello Stato il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione e distinguendo in ambedue le forme di sequestro l'ipotesi di morte del sequestrato cagionata e voluta dal colpevole dall'ipotesi di morte quale conseguenza non voluta del sequestro. Come è noto, il Governo aveva fatto una previsione unica: ergastolo per il sequestro dal quale derivi, voluta o non voluta, la morte del sequestrato. In sede di Commissione, per ragioni che sono state questa mattina esposte dal relatore, il Governo si è rimesso alle deliberazioni della Commissione stessa.

Gli articoli 1 e 3 del decreto intendono colpire più severamente fatti delittuosi di particolare gravità (e spero che questo possa convincere il senatore Nencioni del rapporto in cui si collocano il primo e il secondo comma del nostro articolato). L'attentato agli impianti di pubblica utilità configura come delitti a consumazione anticipata azioni che in precedenza potevano assumere rilevanza penale, peraltro del tutto inadeguata alla loro gravità, solo a titolo di danneggiamento. La configurazione del delitto prevista nel nuovo articolo 648-*bis* colpisce in maniera più rigorosa un fatto che poteva essere punito, a seconda dell'elemento soggettivo, a titolo di ricettazione quando vi era il fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di favoreggiamento reale se il fine era quello di aiutare taluno ad assicurare il profitto del reato (le osservazioni del senatore Nencioni riguardano l'altra fattispecie). Ma così non si attribuiva rilevanza ad una particolarità della condotta in cui si sostanzia il cosiddetto riciclaggio. Questo non si limita alla ricezione di denaro o cose provenienti da delitto, ma implica altresì la sostituzione di questi oggetti con danaro o con valori di provenienza lecita. È questo l'elemento obiettivo che distingue il nuovo delitto configurato dall'articolo 3 del decreto-legge rispetto ai reati di ricettazione e di favoreggiamento reale.

E passiamo al tormentato articolo 4 che introduce nel codice di procedura penale gli articoli 165-*bis* e 165-*ter* allo scopo di facilitare le indagini e l'opera di prevenzione in relazione a delitti particolarmente gravi. Si tratta in genere, ben lo sappiamo, di reati che vengono commessi da una criminalità organizzata, con strutture che la mettono in grado di dare alle proprie illecite iniziative una estensione territoriale e una frequenza temporale che nel passato erano assolutamente sconosciute. Orbene, questa crimina-

lità — mi pare di averlo detto anche quando parlavo degli atti preparatori e degli altri problemi relativi al precedente disegno di legge — può essere efficacemente combattuta solo disponendo del maggior numero possibile di notizie delle quali servirsi sia per indagini relative ai singoli episodi criminosi sia per l'attività di prevenzione.

Che cosa si prevede nei due articoli? Una forma di collaborazione fra diversi organi giudiziari o fra autorità giudiziaria e Ministero dell'interno, consistente nella trasmissione di informazioni o di copie di atti relativi a procedimenti penali in corso, trasmissione che può avvenire anche in deroga al segreto istruttorio. Va ricordato in proposito, onorevoli senatori, che il segreto istruttorio tende essenzialmente ad impedire l'inquinamento delle prove o più in generale ad impedire la deviazione dell'istruttoria dai fini che essa si propone di raggiungere.

Il segreto istruttorio ha quindi un carattere essenzialmente relativo, sia sotto l'aspetto oggettivo, sia per quanto concerne i soggetti cui deve essere preclusa la conoscenza di determinati atti. È dunque possibile, ragionevole e vorrei dire addirittura necessario stabilire una deroga al segreto quando questa deroga occorra per soddisfare rilevanti interessi e non sia d'ostacolo alla corretta prosecuzione dell'attività istruttoria.

Per quanto riguarda l'articolo 165-*bis*, anticipando quello che dovrei dire in sede di dichiarazione sull'emendamento del senatore Nencioni, dirò, per quanto attiene al pubblico ministero, che mi pare non ci siano dubbi che quando si parla di pubblico ministero ci si riferisce ad una funzione e quindi a tutti quei soggetti che quella funzione sono chiamati ad esercitare: dunque sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale.

Questa mattina il relatore ha letto le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che a questa materia si riferiscono; ma, poichè il senatore Nencioni è particolarmente affezionato alla terminologia usata dal codice di procedura penale, mi permetto di richiamare la sua attenzione sull'articolo 393 e sulla sua rubrica, perchè tale articolo parla di ordini di cattura, di accompagnamento e di comparizione emessi dal pubblico ministero. Questa è la rubrica dell'articolo 393, il cui primo comma dice che il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette ordine di cattura.

Quindi, senatore Nencioni, è lo stesso codice di procedura penale da lei invocato che correttamente usa l'espressione « pubblico ministero » per identificare una funzione e poi usa le espressioni « procuratore della Repubblica » e « procuratore generale » per identificare le autorità che esercitano questa funzione. Pertanto, quando nel nostro testo leggiamo che determinate cose possono essere chieste dal pubblico ministero, si intende che possono essere richieste da tutte quelle autorità alle quali in base alla legge spetta l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero.

Vorrei passare all'argomento certo più rilevante, che riguarda invece l'articolo 165-*ter*, nel quale qualcuno ha voluto vedere una sorta di compromissione dell'indipendenza del giudice. Dovremmo chiederci a questo punto qual è il significato vero e profondo sia dell'indipendenza del giudice sia dell'autonomia e indipendenza dell'intero ordine giudiziario; ma non credo che questa sera dobbiamo affrontare questa, certo difficile, tematica, dal momento che ci sono argomenti più facili per spiegare questo meccanismo così come esso è congegnato nell'articolo 165-*ter*. Ebbene, crediamo fermamente nel rispetto delle varie attribuzioni dei poteri dello Stato. Non c'è bisogno di riferirci a Montesquieu: le cose sono molto cambiate da Montesquieu in qua anche nella definizione dei poteri dello Stato; ci riferiamo, con modestia culturale, a ciò che desumiamo dal dettato della nostra Costituzione.

Certo dobbiamo rispettare le sfere di attribuzione dei poteri dello Stato e proprio perchè queste siano rispettate al massimo il nostro ordinamento prevede la presenza di un organo dotato di ampie garanzie che è la Corte costituzionale la quale, tra le altre competenze, ha anche quella di assicu-

rare il rispetto delle attribuzioni costituzionali tra i vari poteri dello Stato.

La reciproca indipendenza dei poteri dello Stato, però, non esclude affatto che ci siano dei momenti di coordinamento nell'azione unitaria dello Stato; anzi, nella misura in cui certe funzioni sono decentrate ad altrettanti poteri che ne diventano titolari, tanto più si accentua l'esigenza di creare dei canali giuridici che consentano quel minimo di coordinamento che pur è necessario. Anche questo non è cosa che abbiamo inventato noi oggi, ma è cosa che leggiamo — per chi sa leggerla — nei princìpi di fondo della nostra Costituzione e non solo, più specificatamente, per quanto riguarda i ropporti tra il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*). Orbene, a me pare che l'articolo 165-*ter* provveda a soddisfare questa esigenza di coordinamento.

Devo dire incidentalmente che forse non esiste nessun paese al mondo, quale che sia il suo regime politico, in cui non ci siano collegamenti notevolissimi tra il potere esecutivo e quanto meno il potere requirente, quale che sia la logica politica di fondo dei vari sistemi. In Italia abbiamo creato autonomo ed indipendente non solo il giudice, ma anche il pubblico ministero. Proprio per ciò si accentua la necessità di una ricerca di quelle vie di coordinamento che sono essenziali per la vita di un paese, per la vita di una collettività. Ci dobbiamo chiedere due cose, pertanto, e cioè se questo potere di assumere delle notizie da parte del Ministro dell'interno può essere utile e se, ciò verificato, questo potere sia tale da incidere su quella sfera di indipendenza che spetta al giudice.

Ebbene, alla prima domanda darei una risposta nettamente positiva. Da tutte le parti ci è stata chiesta la formazione della cosiddetta banca dei dati. Perchè ci è stata chiesta? Ripeto qui quello che forse dicevo poc'anzi e che ho ripetuto nel dibattito di giovedì — mi scuserete — e cioè che la criminalità organizzata oggi è caratterizzata dal fatto che essa dà luogo ad una pluralità di episodi giudiziari che determinano le competenze tra varie autorità giudiziarie, anche territorialmente diverse; sicchè occorre, anche al fine della prevenzione (essenziale per assicurare che la pace torni nel nostro paese) qualcuno che nell'ambito dei suoi poteri possa disporre di quel ventaglio di informazioni delle quali il singolo giudice isolato non dispone affatto.

Ecco il significato che abbiamo voluto dare a quella che viene chiamata una rottura del segreto istruttorio (una rottura finalizzata allo scopo or ora illustrato). La risposta al secondo interrogativo, e cioè se con la disposizione venga violata l'indipendenza del magistrato, è negativa. Basta in proposito tener conto di quella parte di essa che prevede il potere del giudice di rifiutare, ma motivatamente, la trasmissione degli atti richiesti. Ci si è resi conto che possono esistere situazioni in cui possa essere necessario, anche temporaneamente, che nessun altro al di fuori del giudice conosca quegli atti. Ma che cosa abbiamo imposto al giudice? Di motivare il suo rifiuto, secondo un obbligo che discende da una precisa norma costituzionale: non potrebbe essere ammesso un rifiuto motivato formalmente col richiamo al segreto istruttorio, perchè questa non sarebbe una motivazione.

Credo che nessuno debba nutrire il minimo dubbio che attraverso la richiesta del

Ministro dell'interno si tocchi l'indipendenza del giudice. Il Ministro dell'interno ha poteri e compiti di prevenzione della criminalità ed anche di certe indagini che possono portare dinanzi al giudice i criminali e perchè egli possa assolvere questi compiti è necessario dargli anche i mezzi giuridici che gli consentano di far fronte alle sue responsabilità.

Chiedendo scusa, onorevole Presidente e onorevoli senatori, della lunghezza del mio discorso — credo però che si tratti di temi importanti — spero di abbreviarlo in questa ultima fase.

Un altro gruppo di disposizioni contenute nel decreto-legge si riferisce alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. È inutile che stia qui ad illustrare le innovazioni introdotte, che sono tutte estremamente ragionevoli e dettate dalla esperienza di questi ultimi anni che ci induce a correggere alcune disposizioni della legge precedente. Saremmo veramente irresponsabili se avendo riscontrato alcune manchevolezze non corressimo ai ripari. Le leggi vanno valutate anche nella loro effettività, nella loro applicazione, e se hanno bisogno di correttivi il Parlamento deve essere pronto ad introdurli.

Vi faccio grazia di tutto quello che si potrebbe dire su questo tema. Vorrei soffermarmi soltanto su quella parte della disposizione che prevede l'autorizzazione orale della intercettazione telefonica per verificare qui se questa sia compatibile con il dettato costituzionale, e in particolare con l'articolo 13 della Carta fondamentale. È prevista — come si sa — l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Credo che su questo punto non ci sia alcun problema. Qualcuno fa rilevare che « l'atto dell'autorità giudiziaria deve essere motivato » ed individua nella oralità della motivazione una deroga a tale principio.

Vorrei fare al riguardo qualche osservazione e vedere anzitutto se nel nostro ordinamento esista qualche norma che preveda qualcosa di analogo, e ciò non perchè le norme ordinarie abbiano un valore in riferimento a problemi di legittimità costituzionale, ma perchè l'esperienza offerta da norme già inserite nel sistema deve sempre essere tenuta presente. Leggiamo allora l'articolo 243 del vigente codice di procedura penale che dice: « Nei casi indicati negli articoli 235 e 236 » (che riguardano l'arresto obbligatorio in flagranza: queste sono misure che toccano la libertà personale molto più dell'intercettazione telefonica; anche con le intercettazioni telefoniche siamo nell'ambito di princìpi che riguardano la libertà della persona ma credo che ci siamo in pieno quando si tratti della libertà fisica della persona) « il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinare la cattura ». (Può ordinare, il che significa che può anche non ordinare: tutto dipende dalla sua valutazione secondo la ricorrenza o meno di certi presupposti, ma non è questo che importa). « Se l'ordine è stato dato oralmente, deve essere confermato per iscritto nella forma ordinaria appena possibile ».

Per l'ordine di cattura, dunque, già la legge prevede la possibilità di un provvedimento orale. E perchè mai l'oralità è incompatibile con la motivazione? È come se, per il fatto che io in questo momento non sto leggendo un testo scritto, si potesse dire che le mie conclusioni siano immotivate. Cosa occorre e a quali fini serve la motivazione? (Bisogna infatti vedere anche quali garanzie devono assistere queste misure). La motivazione serve prima di tutto perchè il magistrato si faccia carico, nell'adottare un certo provvedimento, di verificare la sussistenza di solidi motivi; in secondo luogo perchè ci sia la possibilità di un successivo controllo giurisdizionale. Se così è, sufficiente appare l'obbligo di tradurre subito (e cioè nei termini temporali strettamente necessari) in un atto scritto l'autorizzazione data oralmente. Accogliendo un suggerimento venuto nell'ultima ora delle nostre discussioni in Commissione giustizia, è stato approvato un emendamento secondo il quale dell'autorizzazione orale va contestualmente presa annotazione nei registri.

L'articolo 12 infine è stato oggetto di molte controversie in quest'Aula e fuori di qui: esso stabilisce l'obbligo di comunicare alla autorità di pubblica sicurezza la consegna a terzi, a qualsiasi titolo, di fabbricato o di parte di esso. È un obbligo che viene a gravare sul cittadino, ma credo che, in riferimento al fine che esso si propone, nessuno

qui possa parlare di problemi di legittimità costituzionale, atteso che l'articolo 41 della Costituzione prevede la possibilità di interventi molto incisivi sulla sfera dell'autonomia privata tutte le volte in cui esigenze apprezzabili li giustifichino. Con alcuni emendamenti proposti dal Governo si restringe l'ambito del previsto obbligo e si esclude la comunicazione nei casi in cui, per la limitata durata nel tempo e per il difetto di disponibilità esclusiva, non vi è un apprezzabile interesse dell'autorità di polizia a disporre delle relative informazioni.

Con un altro emendamento del Governo si è modificato il regime sanzionatorio trasformando la contravvenzione in illecito amministrativo in coerenza con quell'indirizzo di depenalizzazione del quale in varie occasioni abbiamo parlato e sul quale l'altro ramo del Parlamento sta compiendo un approfondito esame.

Signor Presidente, onorevoli senatori, questo è il contenuto del testo al nostro esame e questi sono i problemi che in questa Assemblea e fuori di qui sono stati in questi giorni sollevati. Mi auguro che la motivazione delle scelte da noi fatte, sotto il profilo della piena conformità di queste norme alla Costituzione, sia appagante. Debbo constatare — è vero — che il dibattito svoltosi in questa Assemblea è andato molto al di là dell'esame delle singole norme ed anche al di là dell'esame del disegno di legge nel suo complesso. Credo, onorevoli senatori, che sia giusto considerare le nuove disposizioni nell'ambito della complessiva strategia diretta a restituire al paese un pacifico e civile ordine democratico. Queste norme di per sè non sono del tutto sufficienti (se in sè considerate) a raggiungere questo obiettivo, ma appunto per questo vi chiedo di valutarle nella linea complessiva nella quale si muovono le varie iniziative in questi tempi intraprese.

Il Governo, come è noto, sta curando, in conformità con la legge istitutiva, i servizi di informazione. Il Ministro dell'interno — e consentitemi, onorevoli senatori, di dare qua testimonianza personale dell'impegno morale posto dal collega Cossiga nell'assolvimento dei suoi compiti — provvede a quel necessario coordinamento che è anch'esso strumento necessario per combattere terrorismo e criminalità comune, a quella ristrutturazione complessiva dell'apparato di polizia a cui potrà dare un contributo — mi auguro — anche la stessa riforma la cui approvazione non dovrebbe tardare. Certo, occorre potenziare prevenzione e repressione, ma nella stessa linea complessiva si muovono anche le azioni che abbiamo intrapreso e che stiamo intraprendendo per rafforzare la funzionalità degli uffici giudiziari. Ne è prova, onorevoli senatori, (prima ma non unica) il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella scorsa seduta e che ho avuto l'onore di presentare in questa Assemblea. Esso, tenendo conto della necessità e urgenza (questa è la necessità e l'urgenza di cui parla l'articolo 77 della Costituzione), ha ampliato l'organico del personale addetto agli uffici giudiziari, ha accelerato al massimo le procedure di concorso, decentrandole ai distretti di Corte d'appello, e ha rimosso un ostacolo di natura legislativa alla concessione ai comuni di maggiori contributi per far fronte alle esigenze degli uffici giudiziari. È un provvedimento che viene caratterizzato anche da un indirizzo di fondo secondo il quale le risorse a disposizione del Ministero della giustizia e quelle che saranno messe a disposizione siano nella massima misura possibile destinate ai grandi uffici giudiziari della nostra penisola. Siamo convinti che se nelle grandi città, anche attraverso un più puntuale funzionamento della giustizia, riuscissimo a restaurare l'ordine civile e democratico, se ne gioverebbe l'intero paese.

Nello stesso ordine di idee si muove quel proposito, del quale già la stampa ha cominciato a parlare, di apportare all'ordinamento giudiziario quei ritocchi che, pur non rappresentando una riforma organica del tutto, siano altamente efficienti. Certo, non dobbiamo perdere di vista il discorso delle riforme più ampie, ma ci rendiamo conto anche dell'urgenza dei problemi del paese che ci induce ad adottare alcune misure immediate, ormai non più dilazionabili, purchè — aggiungo — si tratti di misure che non precludano il discorso su riforme più ampie e significative. Questo complesso di interventi, che co-

involge i servizi dell'ordine pubblico in senso tecnico e i servizi della giustizia, sono necessari ma non sufficienti. Per superare la crisi non bastano leggi o misure organizzative. Occorrono anche altre cose: mantenere l'ordine pubblico, sconfiggere i criminali è certo compito dello Stato e deve essere riservato allo Stato. Ma dobbiamo sollecitare, nel rispetto delle attribuzioni proprie dello Stato, la solidarietà di tutti, una solidarietà che vorrei definire attiva e che si deve esprimere in quelle forme di collaborazione con lo Stato democratico che costituiscono per ogni cittadino l'adempimento di un dovere verso la collettività, un dovere verso i propri figli ed anche verso se stessi. Occorre anche sollecitare una più attiva solidarietà del mondo della cultura che tanta responsabilità ha in ordine alla formazione della pubblica opinione.

Dobbiamo inoltre fare terra bruciata intorno ai terroristi, anche impedendo il formarsi di zone di possibile favoreggiamento psicologico. Noi non vogliamo reprimere il dissenso, vogliamo conquistare i dissenzienti al consenso intorno alle istituzioni, dimostrando che la nostra Repubblica democratica sa anche combattere i fenomeni della emarginazione e della miseria.

Il programma esposto dal Presidente del Consiglio, che ha incontrato l'approvazione dei partiti della maggioranza, abbraccia proprio questa visuale più ampia, nella quale le misure che strettamente attengono all'ordine pubblico ed alla giustizia hanno una loro collocazione importante, ma fanno parte di un tutto che è ancora più rilevante. La risposta che diamo anche in questo momento di difficoltà e di emergenza è quella di portare avanti il programma concordato e votato dai partiti.

Io so, per le cose dette in quest'Aula, che intorno alle misure oggi in esame si formerà un vastissimo consenso parlamentare. Questo consenso — ecco il suo valore — al di là del particolare oggetto su cui cadrà, acquisterà, a mio parere, un grande valore politico: il valore di una solidarietà tra le forze politiche capace di sollecitare l'attiva solidarietà di tutto il nostro popolo. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei capigruppo che è in corso e le cui decisioni toccano anche l'ordine dei lavori in corso.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 19,10*).

Presidenza del vice presidente VALORI

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2118. — « Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 » (1171).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SEGNANA, MANENTE COMUNALE, ARIOSTO, SCAMARCIO, BUZIO, CATELLANI, CARBONI, BAUSI e NOÈ. — « Nuove norme in materia di fallimento di piccole imprese » (1172).

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di aprile e maggio 1978

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di aprile e maggio 1978:

— Disegno di legge n. 1113. — Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio.

— Disegno di legge n. 1031. — Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare in materia di amministrazione controllata.

— Disegno di legge n. 1164 (con il connesso disegno di legge n. 1116). — Norme sulla interruzione della gravidanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1166. — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, numero 111, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia (*presentato al Senato - scade il 17 giugno 1978*).

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, numero 110, recante provvedimenti urgenti per le società del gruppo EGAM (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 16 giugno 1978*).

Non facendosi osservazioni, ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 aprile al 6 maggio 1978

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 aprile al 6 maggio 1978:

Venerdì	21 aprile (*pomeridiana*) (h. 17)	— Seguito e conclusione del disegno di legge n. 1148. — Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (*presentato al Senato - scade il 21 maggio 1978*).
Sabato	22 » (*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1153. — Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, riguardante l'Ente per le ville venete (*presentato al Senato - scade il 30 maggio 1978*).
»	22 » (*pomeridiana*) (h. 17) (*eventuale*)	— Disegno di legge n. 346. — Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato in particolari situazioni.
Lunedì	24 » (*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 887. — Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.
Mercoledì	26 » (*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1113. — Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio.
Giovedì	27 » (*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1031. — Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare in materia di amministrazione controllata.
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		
Venerdì	28 » (*antimeridiana*) (h. 10)	— Ratifiche di accordi internazionali. — Mozione n. 18, concernente la sicurezza dei trasporti ferroviari. — Interrogazioni e interpellanze.

La seduta di lunedì 24 sarà riservata allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.

La mozione n. 18 sarà iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 27 aprile alle ore 17.

Martedì	2 maggio	(*pomeridiana*) (h. 17)	
Mercoledì	3 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	
(La mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			
Giovedì	4 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1164 (con il connesso disegno di legge n. 1116). — Norme sulla interruzione della gravidanza (*approvato dalla Camera dei deputati*).
»	4 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni provinciali e comunali nella Valle d'Aosta e nel Friuli-Venezia Giulia (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 16 maggio 1978*).
Venerdì	5 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	
»	5 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	
Sabato	6 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	
»	6 »	(*pomeridiana*) (h. 17) (*se necessario*)	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1148 è rinviato alla prossima seduta.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1031

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . A nome della 2ª Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1031, recante: « Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di " amministrazione controllata " », d'iniziativa del senatore Lapenta e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Viviani è accolta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B A L B O , *segretario*:

FABBRI, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SEGRETO, RUFINO, MINNOCCI, SCAMARCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Il disastro ferroviario di Vado, sulla linea Firenze-Bologna, ha posto ancora una volta in tragica evidenza le condizioni di collasso idrogeologico in cui versa il Paese. Stabilirà la Magistratura se esistono responsabilità penali, ma certamente esistono responsabilità politiche, connesse alla inescusabile inerzia di più lustri, e ciò malgrado le risultanze dell'indagine De Marchi, malgrado le denunce degli ecologi, malgrado la mozione votata al Senato, nell'aprile del 1977, al termine del dibattito sulla difesa del suolo promosso dal Gruppo del PSI.

Ciò premesso, e poichè, dopo quanto è accaduto e mentre l'intero Appennino è devastato dalle frane e dalle erosioni, non bastano più gli impegni solenni e le promesse verbali, si chiede di conoscere quali interventi concreti ed immediati il Governo intende promuovere per evitare nuovi danni agli uomini ed all'ambiente.

In particolare, si chiede se il Governo non ritenga opportuno:

1) indire senza indugio un incontro con le Regioni per definire un programma-stralcio di sistemazione idraulico-forestale di immediata attuazione, come anticipazione del piano decennale previsto dal disegno di legge n. 1104;

2) mettere a disposizione degli agricoltori che si riuniscono in consorzio, allo scopo di compiere opere di bonifica di intere pendici, una consistente aliquota dei fondi della « legge quadrifoglio », concentrando gli investimenti in montagna e in collina;

3) utilizzare subito i militari in servizio di leva per i controlli lungo le linee ferroviarie e per le opere più urgenti di salvaguardia del territorio.

Gli interpellanti sottolineano, infine, l'esigenza di un'azione concreta e coordinata di tutti i pubblici poteri nel campo della difesa attiva del suolo, nel convincimento che, di fronte alle vittime delle alluvioni e delle frane, il perpetuarsi di inerzia e trascuratezza sarebbe prova di imperdonabile cecità politica.

(2 - 00190)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O , *segretario*:

SPADOLINI, CIFARELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come sia accaduto che, secondo quanto si apprende dalla stampa, le forze dell'ordine, già nei primissimi giorni del sequestro dell'onorevole Moro, per ben due volte hanno ispezionato la palazzina sita in Roma alla via Gradoli, ma non hanno perquisito perchè hanno trovato chiusa la porta di quell'appartamento nel quale poi — il 18 aprile 1978 — sono penetrati i vigili del fuoco e così, accidentalmente, si è scoperto trattarsi di un covo delle famigerate « brigate rosse ».

Gli interroganti sottolineano il disposto dell'articolo 224 del codice di procedura penale, il quale detta che, nella flagranza del reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere... che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse.

Gli interroganti sottolineano, altresì, l'articolo 237, il quale detta: « È flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente è flagrante fino a che sia cessata la permanenza »; e, senza dubbio, è permanente il reato di sequestro di persona.

Gli interroganti aggiungono che, se non si ritenesse di fare ricorso alle norme di cui sopra, sarebbe tuttavia evidente la possibilità di far ricorso agli articoli 332 e 333 del codice di procedura penale.

In tale ipotesi le perquisizioni, delegabili del resto ad ufficiali di polizia giudiziaria, avrebbero potuto essere attuate largamente in funzione della necessaria vasta ricerca del sequestrato, onorevole Moro. Sarebbero, a tal fine, bastati la presenza e l'impegno di un numero adeguato di magistrati operanti in funzione di un apprezzamento dei motivi per decretare le perquisizioni convenienti all'eccezionale gravità della situazione ed alla pericolosità dell'aggressione all'ordinamento dello Stato di diritto e così alle istituzioni della Repubblica.

(3 - 00947)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'AMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Richiamati gli impegni che — dopo una lunga, decisa e responsabile azione di denuncia della situazione di sottosviluppo e di progressiva consunzione fisica rilevata nell'area del Sangro, in Abruzzo, di cui si erano fatti carico gli amministratori dei 45 comuni di quel comprensorio — risultano essere stati assunti dal Governo per promuovere l'inversione di tendenza dell'economia chiaramente depressa colà esistente, favorendovi un insediamento FIAT di ragguardevoli proporzioni;

ricordato per la storia:

che quegli impegni, ufficializzati nel maggio del 1973, con le determinazioni del CIPE non divenute al momento operative per la sopraggiunta crisi energetica e per le conseguenze da essa derivate, sono stati ripetutamente e solennemente confermati nel tempo;

che, nel giugno del 1977, della loro esistenza e della ricerca delle vie per la loro concretizzazione si è dato conto ed assicurazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ad una rappresentanza del Comitato unitario del Sangro costituito dai partiti costituzionali per perseguire l'obbiettivo dello sviluppo integrato di quella che è la parte dell'Abruzzo ingiustamente rimasta zona d'ombra, pur essendo ricca di potenzialità che attendono solo i necessari aiuti esterni per esprimersi;

che, evidentemente nel proposito di tener fede ad essi impegni, ad iniziativa dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri — della sincerità e continuità del cui impegno a favore del Sangro l'interrogante dà formalmente atto — il problema della copertura della parte di finanziamento occorrente perchè la FIAT potesse attuare l'insediamento risulta essere stato oggetto di trattative tra le delegazioni esapartitiche chiamate a definire il programma per combattere l'emergenza nel Mezzogiorno;

che, stando alle notizie di stampa di questi giorni relativamente alle posizioni a confronto tra FLM e FIAT, per quanto specificamente riferito al progettato insediamento in Val di Sangro, l'azienda torinese dichiara che « esso è tuttora condizionato dagli interventi della pubblica amministrazione » (« Sole-24 Ore » del 4 aprile 1978);

in presenza del comprensibile grave stato di delusione e di sfiducia largamente e pericolosamente diffuso nelle popolazioni, attente a seguire le vicissitudini non liete del ricordato insediamento FIAT, il cui primo annuncio — per ciò che per esse significava per la speranza che accendeva di non dover più vedere i loro giovani costretti ad essere protagonisti della secolare tragedia dell'emigrazione, che ha ridotto infiniti paesi di quell'area a musei — venne salutato dal suono delle campane e dalla commozione popolare,

si chiede di conoscere il reale stato delle cose per ciò che attiene ad esso insediamento e le iniziative che si intendono assumere e quelle che fossero in atto per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua urgente attuazione.

(4 - 01829)

FABBRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non si intendano adottare, con la massima urgenza, provvedimenti e misure adeguati per ripristinare il transito interrotto, a causa di una frana, sulla strada statale n. 359, Salsomaggiore-Pellegrino Parmense, in località Predone.

Si fa presente che la ripresa della viabilità assume carattere urgente ed importante per l'intera economia del comune di Pellegrino e delle altre località a monte, che si regge sugli afflussi turistici provenienti da Salsomaggiore. Di conseguenza, il perdurare dell'interruzione del traffico può provocare danni di estrema gravità alle attività turistiche e commerciali, favorendo ulteriormente l'esodo da tale zona montana dell'Appennino emiliano.

(4 - 01830)

OCCHIPINTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della continua contrazione dei livelli occupazionali, diretti e indotti, nel complesso industriale ANIC di Gela;

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare al fine di bloccare le profilatesi ulteriori assegnazioni in cassa integrazione;

se esiste un credibile e serio programma dell'ANIC e delle aziende collegate idoneo al rilancio socio-economico della città di Gela, drammaticamente soggetta a continue apprensioni per l'occupazione in atto e disperatamente priva di qualsiasi previsione di future, anche se modeste, possibilità occupazionali.

(4 - 01831)

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 21 aprile 1978

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 21 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (1148).

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari